



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Ai Dirigenti degli AA.TT.

Ai Dirigenti scolastici

Oggetto: Assistenza alunni con disabilità. Indicazioni e monitoraggio

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: «*Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]*». Al successivo art. 13 (*Formazione in servizio del personale della scuola*) è poi sancito: «*3. Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative*».

Si precisa inoltre che tra i criteri di riparto delle risorse di organico del personale ATA risulta essere valorizzata la presenza di alunni disabili iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell'inclusione scolastica.

Il collaboratore scolastico su incarico attribuito dal Dirigente scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Tale attività viene svolta dal collaboratore scolastico sulla base dei compiti inerenti al profilo professionale di appartenenza che, in base all'art. 47 del CCNL comparto scuola del 27.11.2007, sono costituiti “... a) dalle attività e mansioni



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

*espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”, più compiutamente declinati nella Tabella A allegata allo stesso CCNL: “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.***

Alla luce di quanto premesso della ricostruzione normativa questa Direzione Generale ha organizzato una prima fase di formazione indirizzata ai collaboratori scolastici di ruolo e non di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia. L'attività di formazione ha come obiettivo di medio periodo il coinvolgimento di tutti i collaboratori scolastici in servizio.

Nell'ambito della sfera di autonomia relativa alla contrattazione integrativa di istituto i dirigenti scolastici sono stati anche invitati a valutare con le RSU le disponibilità acquisite e l'attività di assistenza degli alunni con disabilità, e soprattutto le mansioni relative alla cura dell'igiene.

Si ribadisce la responsabilità del dirigente scolastico nella predisposizione degli aspetti organizzativi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e l'inclusione agli alunni con disabilità.

Infatti come già evidenziato i compiti delineati dal CCNL “Comparto scuola del 27.11.2007” e in particolare dalla tabella A rientrano pienamente nelle mansioni del collaboratore scolastico e dovranno essere eseguiti a prescindere dalla formazione specifica, che è finalizzata a incrementare l'aspetto qualitativo della prestazione e in un'ottica di collaborazione scuola-famiglia.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

In tal senso anche la Corte di Cassazione con Sentenza n. 22786/2016, che ha affrontato tale questione e ha condannato delle collaboratrici scolastiche anche al risarcimento dei danni cagionati a due alunne con grave disabilità per essersi infettate a causa del loro rifiuto di adempiere l'ordine di servizio del Dirigente Scolastico di assisterle a livello igienico. Si riportano alcuni passaggi della richiamata pronuncia: *“Non vi è dubbio che sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare l'assistenza alle minore per le sue esigenze igieniche.... omissis ... si ritiene che una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo delle imputate.... integra il reato di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen., anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano stato sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tale attività”*. Inoltre prosegue richiamando che *“il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, nonché assistenza personale degli alunni con disabilità, che non si esauriscono in lavoro meramente manuale, ma che implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di quest'ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 5543 del 07/03/2000)”*. In tema di risarcimento dei danni in relazione alle lesioni la Corte di Cassazione dichiara che *“I Giudici di secondo grado hanno correttamente ritenuto che la mancata sostituzione del pannolino ha determinato le lesioni accertate dalla dottoressa...”*

In relazione al percorso giuridico e giurisprudenziale delineato si evidenziano le responsabilità di natura disciplinare e penale nel rifiuto di mansioni rientranti nel profilo professionale di appartenenza e nella mancata attivazione del relativo procedimento disciplinare.

Per completezza espositiva si precisa che la figura professionale degli assistenti igienico-personale è disciplinata da normativa regionale; infatti l'attività degli assistenti igienico-personale rientra nelle decisioni e nella responsabilità della Regione Siciliana e in particolare dell'Assessorato alla Famiglia delle politiche sociali e del lavoro. A tal proposito e al fine di garantire le maggiori opportunità in termini di inclusione agli alunni con disabilità si inoltra la deliberazione della Giunta Regionale n. 323



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

del 23 luglio 2020, con la quale è stata disciplinata l'attività degli assistenti igienico-sanitari per l'anno scolastico 2020/21.

Tale deliberazione e le successive note dell'Assessorato alla Famiglia delle politiche sociali e del lavoro, hanno previsto per le scuole la possibilità di richiedere, tramite la figura dell'assistente igienico-personale, interventi di natura ampliativa migliorativa, integrativa e ampliativa all'Ente Locale.

Al fine di monitorare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità delle scuole siciliane le istituzioni scolastiche in indirizzo sono invitate a compilare il monitoraggio disponibile al link <http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/294174/newtest/Y/lang/it> entro le ore 18 di martedì 20 ottobre 2020. Il presente monitoraggio non deve essere compilato dalle scuole di Catania e Città Metropolitana, in quanto i relativi dati sono stati acquisiti tramite rilevazione specifica.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse